



**TRIBUNALE DI UDINE**

Prot. n. 1905

Al Presidente Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
 Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia suo tramite per il parere dell'autorità sanitaria regionale (Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità) di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
 Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste per l'intesa di cui all'art. 83 D. L. n. 18/20  
 Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine per il parere di cui all'art. 83, D. L. n. 18/20 e per l'inoltro agli iscritti

**Oggetto: provvedimento organizzativo per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).**

**PREMESSA**

Come è noto, a norma dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, i dirigenti degli uffici giudiziari, "sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati", nonché "per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (...) d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti", "adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3".

Il presente decreto ha ad oggetto, quindi, l'individuazione dei procedimenti civili e penali che verranno trattati, e non rinviati, durante la cd. fase due ossia nel periodo che va dal 12 maggio p.v. al 30 giugno 2020 (l'art. 36, del D. L. n. 23/20 ha previsto la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile, originariamente previsto dall'art. 83, del D. L. n. 18/20), con le relative misure organizzative necessarie ad uno svolgimento delle attività giurisdizionali nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle cautele in tema di emergenza covid-19.

Si tratta, in buona sostanza, di un ampliamento delle attività giurisdizionali rispetto alla cd. fase uno che è stato il frutto di una **procedura partecipata**, nel senso che sono stati coinvolti e/o sentiti tutti i magistrati, anche onorari, direttamente o per il tramite dei rispettivi presidenti di sezione o coordinatori, i giudici di pace, tutto il personale del tribunale, degli uffici del giudice di pace di Udine, Tolmezzo e Gemona per il tramite della Dirigente Amministrativa ovvero direttamente, nonché il personale dell'Unep tramite il dirigente dell'ufficio. Sono state coinvolte, inoltre, le RSU e la RSL nell'ambito delle riunioni settimanali del Tavolo tecnico (o Comitato) di emergenza covid-19, istituito il 26 marzo 2020 presso il Tribunale di Udine, sulla scorta di quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione di cui al DPCM 11.3.2020, composto, appunto, da Presidente del Tribunale, Dirigente amministrativo, RLS, RSU e da un magistrato per il settore civile e uno per il settore penale. Le varie interlocuzioni sono avvenute via mail, attraverso relazioni scritte o nell'ambito di specifiche riunioni. In particolare, vanno ricordate le riunioni sulla cd. fase due tenute il 7 e il 24 aprile u.s. con il Procuratore della Repubblica di Udine, con il suo Aggiunto, e la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine, con la partecipazione della Dirigente amministrativa del Tribunale, dei presidenti di sezione, dei coordinatori e della rappresentante dei GDP: riunioni nelle quali i partecipanti hanno potuto presentare le loro proposte e le loro osservazioni sulla cd. fase due e che sono state consacrate in relativi verbali agli atti della Segreteria della Presidenza.

Chiaramente, il presente procedimento tiene conto di quanto previsto nel D. L. n. 18/2020, nel D. L. n. 23/2020, così come convertito nella legge del 24 aprile 2020 (Cura Italia, in attesa di pubblicazione nella GU), nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020 e del 10.04.2020, nella Delibera del C.S.M. del 26.03.2020, e da ultimo nel DPCM 26 aprile 2020, oltre che delle prescrizioni in materia sanitaria legate all'emergenza covid-19. In particolare, poi, viene tenuta presente l'ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia in data 13.04.2020 che al punto 12 prescrive *"a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro"*;

Ogni scelta e ogni decisione contenuta nel presente decreto è improntata al principio in base al quale qualsiasi l'ampliamento delle attività giurisdizionali, rispetto alla cd. fase uno, deve rimanere subordinato al "rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite....e delle prescrizioni adottate in materia...al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone", e quindi deve essere compatibile con tali indicazioni e prescrizioni, tenuto conto della situazione epidemiologica e sanitaria territoriale (che si tradurrà nel prescritto parere dell'autorità sanitaria regionale), della situazione logistica, strutturale, del personale in servizio e di effettivo approvvigionamento di DPI negli uffici in questione.

Inoltre, non può essere trascurato il fatto che nel caso degli uffici giudiziari in oggetto è mancato in questo periodo di emergenza il supporto tecnico dell'**RSPP** e del medico dell'ente, in quanto il contratto dell'RSPP/medico è venuto a scadere il 14 marzo u.s., appunto in piena emergenza, senza possibilità di proroga, peraltro puntualmente richiesta. Tempestivamente presentata l'istanza di attivazione della procedura Consip per il nuovo contratto, il Ministero ha trasmesso la relativa determina in data 24 aprile u.s. e sono in corso le verifiche preliminari alla firma del contratto che avverrà prima della sua prevista decorrenza dell'11.5.2020, con durata triennale.

Il decreto si struttura, dunque, oltre che nella presente premessa, in un capitolo concernente le linee guida generali, valide per tutti i procedimenti da celebrare in questa fase (dal 12 maggio al 30 giugno 2020) e per i procedimenti da rinviare ad una data successiva al 30 giugno p.v., con un paragrafo avente ad oggetto i progetti in itinere per garantire maggiore sicurezza nello svolgimento delle varie attività giurisdizionali e amministrative e per programmare ulteriori estensioni. Vi è poi un paragrafo che disciplina l'attività di monitoraggio, seguito dai capitoli relativi ad ogni settore (civile, lavoro, famiglia volontaria giurisdizione, procedure concorsuali, esecuzioni, penale dibattimento, gip-gup, gdp) aventi ad oggetto l'elenco sinteticamente motivato dei procedimenti da trattare nella fase due. Infine, vi è un capitolo dedicato, ai fini del coordinamento, all'attività dell'UNEP, oltre ad una disposizione concernente i tirocinanti.

## 1) LINEE GUIDA GENERALI

### 1a) *CONFERMA DI MISURE GIA' ADOTTATE*

Anzitutto, vanno confermate e ribadite, anche avuto riguardo alle attività giurisdizionali e amministrative che verranno svolte nel periodo in considerazione, le seguenti misure organizzative già adottate in precedenti provvedimenti presidenziali o a doppia firma (con la Dirigente Amministrativa), al fine di "consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie" (art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, in corso di pubblicazione in GU).

- prosecuzione, nei limiti delle disponibilità di spesa e del reperimento, dell'approvvigionamento di mascherine, di guanti monouso e di liquido disinfettante;
- costante aggiornamento della comunicazione, anche nel sito del Tribunale e attraverso la collaborazione degli Ordini Professionali, e dell'affissione di avvisi contenenti le indicazioni igienico-sanitarie e i provvedimenti organizzativi;
- installazione all'entrata del Tribunale (ove maggiore è l'afflusso) e, se possibile, all'entrata degli altri uffici e, comunque, nelle zone di maggiore affluenza di dispenser per la distribuzione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- è fatto obbligo per i soggetti che accedono agli Uffici giudiziari e all'Ufficio UNEP e vi lavorano di utilizzare le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, in assenza delle quali non potranno farvi ingresso; la predetta disposizione impegna, appunto, anche i magistrati ed il personale in servizio presso i predetti uffici, fatti salvi i casi in cui costoro si trovino da soli all'interno del proprio ufficio o di una stanza ad esso pertinente, fermo restando l'obbligo di indossare immediatamente tale protezione ove altre persone vi facciano ingresso;
- è fatto obbligo a chiunque si trovi all'interno dei predetti uffici di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di evitare ogni forma di assembramento;
- i locali ove vengono svolte le udienze, così come del resto ogni altro locale, vanno, se possibile, adeguatamente aerati;
- fatte salve future disposizioni ministeriali e tenuto conto dei limiti all'utilizzo di applicativi presso le abitazioni private, una quota di personale, che verrà stabilita dalla Dirigente d'intesa con il sottoscritto presidente, compatibilmente con le necessità di ausilio alla giurisdizione conseguenti all'avvio della cd. fase due, continuerà a svolgere progetti di lavoro agile;

- proseguono tutte le attività amministrative di ricezione atti e depositi che sono state svolte nella cd. fase uno o in quanto dichiarate indifferibili e urgenti con provvedimenti del presidente e del dirigente, in quanto svolte perché conseguenza di istanze o depositi per via telematica o in quanto svolte con il sistema dell'appuntamento.

### ***1b) ACCESSO AGLI UFFICI e DEPOSITO ATTI O ISTANZE***

Durante la cd. fase uno, peraltro ancora in corso, è stato rilevato un ingresso giornaliero in Tribunale (ufficio di maggiore afflusso rispetto a GDP e Unep) di persone estranee ai dipendenti e magistrati, pari a circa 10/12 persone in media. Con l'avvio della cd. fase due, si può stimare, quanto meno, un numero al giorno quadruplo di ingressi, con la conseguente necessità di rafforzare e razionalizzare le misure organizzative di accoglienza onde evitare sovrapposizioni, assembramenti e violazione delle distanze di sicurezza e al fine di consentire con maggiore precisione un controllo sul rispetto delle prescrizioni.

Pertanto, va disposto quanto segue.

Il comma 11 dell'art. 83 del DL 18/2020 prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012. n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002. n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; e quindi:

- il deposito degli atti, quindi, anche laddove non obbligatorio (tutti gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna) deve avvenire, anche nel periodo qui in considerazione, solo ed esclusivamente in modalità telematica;
- il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/02) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art 5 D. Lgs. 82/2005).

In ogni caso, tutte le attività, le istanze e le consultazioni riferite a fascicoli telematici dovranno obbligatoriamente essere eseguite telematicamente.

Gli accessi in Tribunale e negli uffici del GDP per motivi diversi dalla celebrazione delle udienze, e quindi, per iscrizioni a ruolo, deposito atti o istanze, per rilascio di copie o formule, per richieste attestazioni o certificati o informazioni *aut similia*, che non sia possibile trattare per via telematica o per via pec, dovranno avvenire solamente previo appuntamento che verrà fissato dal dipendente competente, previa istanza via mail o, in subordine, via telefono. Gli appuntamenti dovranno essere scaglionati nel tempo e in orari tali da evitare che vi possa essere contestuale presenza in ufficio di più istanti, e quindi con un intervallo di tempo, pari a 20 minuti circa, che presumibilmente garantisca uno iato temporale minimo tra un incontro e quello successivo.

Durante il periodo della cd. fase due, dovendosi ampliare l'attività giurisdizionale svolta nella fase uno, gli **orari di apertura degli uffici e delle cancellerie** saranno i seguenti:

**TRIBUNALE**

apertura al pubblico degli uffici, dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30

apertura al pubblico degli uffici nella giornata di sabato: 8.30/10.30

apertura cancellerie e degli uffici amministrativi dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00

apertura cancellerie e degli uffici amministrativi nella giornata di sabato: 9.00/10.30

**GDP UDINE**

apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie, dal lunedì al sabato: 8.30/12.30

**GDP TOLMEZZO**

apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie, dal lunedì al sabato: 8.30/12.30

**GDP GEMONA**

apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie, dal lunedì al sabato: 9.00/13.00

**UNEP**

apertura al pubblico degli uffici, dal lunedì al sabato: 8.30/12.30

orario ricezione atti: come da decreto del Presidente della Corte di Appello datato 10.12.2019 n. prot. 8105/U

Viene poi ripristinato il **servizio asseverazioni**, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione. In particolare, si dispone che le asseverazione verranno evase solamente previo appuntamento secondo le modalità e i limiti sopra indicata. Il servizio verrà reso nei giorni e negli orari ordinari ante emergenza covid-19.

Tutti gli altri servizi non hanno subito alcuna interruzione durante la fase uno, se si eccettuano la limitazione di orario e le modalità per appuntamento. Nella cd. fase due, i servizi amministrativi proseguiranno con il descritto ampliamento di orario, ma con la conservazione del sistema per appuntamento.

***1c) MODALITA' DI CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE E LOGISTICA***

Le udienze dei procedimenti civile e penali che verranno trattati nel periodo in considerazione, secondo l'elenco di cui ai prossimi capitoli, dovranno essere celebrate secondo le regole che seguono.

Tutti i tipi di udienza civili e penali oggetto del "**PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI E PENALI EMERGENZA COVID 19**", datato il 3 aprile 2020 (Prot. n. 116/20, che qui si allega), redatto e condiviso da Tribunale, Procura della Repubblica, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camere Penali, dovranno essere celebrate secondo le modalità previste dal protocollo stesso.

Fatti salvi, chiaramente, gli obblighi e i limiti di legge (ad es. art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/20) e salvaguardati, in ogni caso, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, tutti i tipi di udienze civili e penali che dovranno essere celebrate nel periodo qui in considerazione e che non sono state contemplate nel suddetto Protocollo, dovranno essere tenute, sulla base del prudente apprezzamento del giudice assegnatario, tenuto conto dell'oggetto dell'udienza, della natura e dello stato del procedimento, delle eventuali istanze o esigenze delle parti, degli strumenti, anche informatici a disposizione, delle limitazioni logistiche e della disponibilità dei DPI, secondo le seguenti formule:

- 1) trattazione telematica in forma scritta;
- 2) trattazione con collegamento da remoto;
- 3) trattazione in presenza.

La scelta tra le varie formule o modelli dovrà temperare l'interesse delle parti, in relazione al caso concreto, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento e avuto riguardo alla logistica degli uffici e ai mezzi di protezione concretamente disponibili.

Tuttavia, essendo evidente che i modelli sub 1) e 2) riducono l'afflusso di persone negli uffici, con conseguente attenuazione del rischio di contagio, il giudice, al di là dei casi regolati dal protocollo o dei limiti di legge, potrà dare una preferenza, se tecnicamente praticabile, ai predetti due modelli, sempre avendo cura di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

In particolare, potrà essere data preferenza alle modalità n. 1 e 2 nei procedimenti e udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti o dagli ausiliari.

Per le specifiche modalità di svolgimento delle udienze di cui ai punti 1) e 2), fatti salvi diversi obblighi di legge e in quanto compatibili, si richiamano le disposizioni del citato Protocollo qui allegato.

Le **udienze civili e penali in presenza** dovranno essere necessariamente celebrate nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra in tema di distanziamento, pulizia mani prima dell'inizio dell'udienza e dispositivi di protezione individuale. In particolare, il magistrato, sia per le udienze da fissare, sia per quelle già fissate nel periodo in considerazione, dovrà seguire le seguenti regole:

- se si tratta di udienza pubblica, l'udienza, come anticipato in via generale, deve essere celebrata a porte chiuse;
- l'orario di udienza dei procedimenti civili e nei procedimenti penali di nuova fissazione va fissato in modo tale da garantire, nei limiti del possibile e del prevedibile, uno iato temporale minimo (almeno 10 minuti) tra il termine di una udienza e l'inizio di quella successiva, per permettere un ordinato avvicendamento delle persone;
- i difensori vanno invitati, se possibile, a non far comparire le parti;
- se vi sono più difensori di una medesima parte, va sollecitata la comparizione di un solo difensore;
- salvi casi eccezionali, non sono ammessi all'udienza i praticanti avvocati in tirocinio;

- la celebrazione dell'udienza deve avvenire prioritariamente in aule o locali in grado di garantire in concreto una distanza di sicurezza di almeno un metro tra i presenti; e, a tal proposito, il magistrato, prima di emettere il provvedimento di fissazione dell'udienza secondo le nuove modalità, si curerà di verificare presso la Segreteria della Presidenza ovvero presso la cancelleria competente se l'aula è disponibile, provvedendo se del caso alla prenotazione;
- in caso di assoluta impossibilità di celebrare l'udienza in aule o locali più spaziosi, saranno adottate misure più stringenti per evitare contatti ravvicinati tra i presenti, quali, ad esempio, un ulteriore contingentamento delle persone presenti (fissazione di un limite massimo), l'avvicendamento delle persone nell'aula (a questo punto con porte aperte) e così via;
- se si tratta di udienza istruttoria, soprattutto nel dibattimento penale, si dovrà ridurre il numero di testi che per prassi viene previsto per ciascuna udienza e si dovrà assegnare a ciascun teste una postazione numerata ben precisa, compatibilmente con i locali disponibili, così da organizzare un distanziamento programmato, pur se lasciato poi allo spirito di collaborazione dei testi medesimi, non avendo ovviamente la possibilità di un controllo effettivo e capillare; per il settore civile, ad esempio per i procedimenti cautelari con istruttoria, gli spazi comuni del Tribunale verranno per quanto possibile organizzati in modo tale che ciascun teste possa attendere seduto ad una distanza di almeno un metro da altro teste o dalle altre persone eventualmente presenti;
- in caso di udienza con registrazione, il giudice o il presidente del collegio, facendo leva anche sui suoi poteri di direzione, dovrà invitare ogni singolo utilizzatore (p.m., avvocato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice) a pulire, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'amministrazione (nei limiti dell'approvvigionamento), al termine di ogni utilizzo, i microfoni destinati in udienza alla registrazione.

Nei **procedimenti di competenza collegiale** dovranno essere adottate le seguenti regole:

- applicazione delle disposizione del citato Protocollo per i procedimenti collegiali ivi contemplati;
- se si tratta di procedimenti necessariamente da tenere in presenza (soprattutto nel settore penale), vanno applicate in quanto compatibili le regole di cui sopra;
- per le camere di consiglio va privilegiato il modello da remoto;
- nei casi consentiti dalla legge va largamente utilizzato il sistema della delega del presidente al giudice relatore (con eventuale udienza da remoto) per lo svolgimento di attività istruttoria *aut similia*.

Infine, va segnalato che nel capitolo dedicato all'individuazione dei procedimenti da trattare e da non rinviare saranno inserite per alcuni di essi delle ulteriori specificazioni circa le modalità di svolgimento delle udienze alle quali si rimanda.

Il rispetto di tutte le linee guida sopra riportate, con particolare riguardo alla circostanza di indossare le mascherine, all'uso dei presidi sanitari e a mantenere il distanziamento di almeno un metro, per tutti coloro che si trovano per qualsiasi ragione all'interno dei locali del Tribunale, GDP e UNEP, è obbligatorio. Il rispetto di tali misure costituisce un dovere funzionale, contribuisce alla realizzazione ed effettività di tutte le altre misure messe in atto di prevenzione del rischio di contagio e di tutela igienico-sanitaria, ed è anche indicativo di un'alta e inderogabile forma di rispetto, non solo della propria salute ed incolumità, ma soprattutto di quelle del nostro prossimo.

#### ***1d) MODALITA' DI RINVIO o RIMODULAZIONE DELLE UDIENZE***

Premesso che qui vanno richiamate, in quanto compatibili, le varie disposizioni contenute nel decreto presidenziale n. 33 del 6 aprile 2020, che ha recepito le ultime linee guida del CSM in tema di emergenza covid-19, tutte le udienze relative ai procedimenti che non verranno trattati nella cd. fase due dovranno essere rinviate secondo le modalità che seguono, così come la comunicazione delle eventuali nuove modalità di celebrazione di quelle ammesse nel periodo viene disciplinata in base alle regole di cui appresso.

##### **Udienze civili**

Le udienze civili relative a procedimenti gestibili attraverso consolle dovranno essere rinviate esclusivamente mediante provvedimento telematico. I rinvii dovranno essere disposti gradualmente, in modo scaglionato, di settimana in settimana, onde evitare che il personale rimasto in servizio si trovi nella impossibilità di evadere contestualmente tutti i provvedimenti. E i rinvii dovranno tenere conto dello stato di ciascun ruolo e della vetustà della causa ex art. 37, D. L. n. 98 del 2011 e dovranno indicare comunque una data successiva al 30 giugno 2020.

Le udienze civili che non possono essere oggetto di rinvio per via telematica, saranno rinviate con provvedimento redatto per iscritto dal giudice e depositato in cancelleria, nel rispetto delle regole di cui sopra.

Analoghe regole valgono per i provvedimenti che dispongono nuove modalità di celebrazione delle udienze nel periodo di fase due. A tal riguardo, va precisato che ciascun giudice, in base allo stato del proprio ruolo, potrà tenere non solamente le udienze rientranti nella cd. fase due già in precedenza fissate, ma anche altre udienze rientranti nelle categorie ammesse che verranno nel frattempo fissate nell'arco di tempo che va dal 12 maggio al 30 giugno 2020, se i termini processuali lo consentono.

I giudici addetti al settore civile saranno evidentemente e inevitabilmente chiamati a selezionare nell'ambito del loro ruolo procedimenti da rinviare e quelli da celebrare.

Tale attività può costituire l'occasione per uno screening al fine di individuare possibili procedimenti da inviare per la mediazione delegata.

E quindi, si invitato i magistrati del settore civile, in base al loro prudente apprezzamento, di tenere conto della regola, secondo la quale il giudice, in ogni grado e fase del processo, prima dell'udienza di precisazione conclusioni o, ove non prevista, dell'udienza di discussione della causa, invia le parti in mediazione quanto rilevi la sostanziale mediabilità della controversia pendente, previa valutazione della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. lgs. 28/10.



La mediazione delegata si applica a qualunque controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili o su situazioni giuridiche soggettive indisponibili quando oggetto della causa sia la riparazione di natura patrimoniale della violazione stessa.

E' poi del tutto evidente che l'eventuale procedimento di mediazione delegata dovrà essere svolto nell'assoluto rispetto delle prescrizioni in tema di emergenza covid-19.

### **Udienze penali**

Atteso l'elevato numero di procedimenti da differire e la ridotta disponibilità di personale amministrativo appare non concretamente realizzabile l'emissione anticipata di singoli provvedimenti di rinvio per i processi già fissati nel periodo in questione e destinati a non essere celebrati. Nei processi già fissati, ma non inclusi nella lista dei procedimenti da trattare, non sarà redatto alcun verbale d'udienza. L'udienza non sarà celebrata e il singolo provvedimento di differimento a valenza processuale verrà emesso fuori udienza e comunicato successivamente e gradualmente alle parti, con una previsione di data della nuova udienza dal mese di settembre in avanti. Verrà apprestato, se concretamente realizzabile in base alla effettiva presenza del personale in ufficio, anche in conseguenza dello svolgimento del prescritto lavoro agile, una sorta di servizio di accoglienza per coloro che, all'oscuro del rinvio, si presentino ugualmente in Tribunale o al GDP per la celebrazione dell'udienza. In caso contrario, verrà comunque garantito un capillare sistema di comunicazione all'ingresso degli uffici e al di fuori delle aule con l'indicazione del numero di ruolo dei processi da celebrare nella giornata.

E infatti, verrà predisposto, in via preventiva, con congruo anticipo rispetto a ciascuna udienza prevista, un elenco del ruolo di udienza di ciascun giudice contenente il numero di ruolo dei procedimenti da celebrarsi nelle singole udienze, così ad integrare il presente decreto presidenziale che indica le categorie dei procedimenti da trattare nella cd. fase due, assicurandone la massima diffusione possibile ai soggetti interessati. Il provvedimento verrà, quanto prima comunicato al Pubblico Ministero ed all'Ordine degli Avvocati per conoscenza, per diffusione e per contro citazione dei testi (eventualmente informale) dei procedimenti che non verranno celebrati.

Per quanto concerne le udienze gip-gup, valgono le medesime regole, fatta salva, tenuto conto che si tratta di numeri inferiori rispetto al dibattimento, la possibilità di rinvio in udienza.

### ***1e) PROGETTI ORGANIZZATIVI IN CORSO DI REALIZZAZIONE e MONITORAGGIO***

- 1) A decorrere dal 20 marzo 2020 la CRI, Comitato Provinciale di Udine, con grande spirito di collaborazione istituzionale, ha messo a disposizione un volontario che quotidianamente, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, provvede alla misurazione della temperatura a coloro che fanno ingresso in Tribunale mediante apposito termoscanter. Si è in attesa della risposta della CRI circa la possibilità di una prosecuzione di tale servizio anche durante la cd. fase due e, addirittura, di un ampliamento di orario e di luoghi (anche al GDP e all'Unep);
- 2) nei giorni 7 e 8 aprile si è provveduto alla sanificazione di tutti i locali del Tribunale, del GDP di Udine e dell'Unep: è stata fatta richiesta di nuovo finanziamento per provvedere alla sanificazione periodica degli uffici;

- 3) è in fase di studio e di organizzazione, compatibilmente con la quantità effettiva di materiali e apparati che verranno messi a disposizione rispetto alle richieste, un progetto di indicazione, con cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale, del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, del numero massimo di accessi sostenibili negli immobili e delle capienze dei singoli locali ed aule del Tribunale, GDP e dell'Ufficio UNEP, con indicatori di distanza e strumenti fissi di protezione (divisori in plexiglass);
- 4) è in corso il prescritto accreditamento del personale operante che, a breve, consentirà il rilascio di copie e di formule esecutive *aut similia* per via telematica, con la conseguente previsione, non appena sarà effettivo il servizio, che anche le relative istanze dovranno essere avanzate solamente per via telematica;
- 5) è stata inviata in data 24 aprile 2020 richiesta alla Protezione Civile Centro Operativo Regionale Emergenza di Palmanova per la fornitura temporanea di una tenda pneumatica o di altri tipo che consenta di celebrare quelle udienze che vedono di regola la presenza della parte privata senza il ministero del difensore (ad esempio, udienze di sfratto o di esecuzione) al di fuori dei locali e delle aule del Tribunale, nell'area verde interna che divide la zona del civile da quella del penale, in modo tale da diminuire la concentrazione di persone, soprattutto se non professionisti come nel caso e, dunque, in linea di massima, scarsamente informate su tutte le regole di ingaggio delle udienze, all'interno delle mura del Tribunale; il Centro Regionale, dopo sopralluogo svolto il giorno 29 aprile 2020, ha dato l'assenso di massima alla fornitura/installazione/manutenzione; si è in attesa dell'effettivo inizio del servizio da parte del nuovo RSPP per le verifiche di sicurezza;
- 6) è in corso di realizzazione il progetto relativo alla creazione di una serie di cartelle di posta elettronica dedicate alle varie singole incombenze (ad es. per il civile copie non telematiche; per il penale deposito liste testi);
- 7) tenuto conto che vi sarà un incremento del numero di udienze da tenere in aule capienti e in grado di mantenere la distanza di sicurezza, è già stato avviato il progetto per la realizzazione di un calendario condiviso via web, comune a tutti i magistrati, alla segreteria della presidenza e alle cancellerie competenti che consente di gestire via web, anche dallo smartphone, l'utilizzo delle varie aule esistenti in Tribunale e di prenotarle per le varie udienze;
- 8) nel corso della citata riunione del 24 aprile u.s. è stato deciso l'aggiornamento e l'implementazione del **“PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI E PENALI EMERGENZA COVID 19”**, ossia la sua attualizzazione ai periodi successivi alla cd. fase uno e la sua conseguente eventuale estensione a udienze ora non disciplinate. **A tal proposito, si delegano i tre presidenti di sezione e il coordinatore gip-gup ad indicare, previo interpello informale, per ogni settore rilevante, i magistrati disponibili a comporre i gruppi di lavoro, unitamente ai rappresentanti designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Procura della Repubblica, per la redazione del nuovo protocollo che dovrà essere definito entro il 30 giugno 2020;**
- 9) è già in corso la fase di formazione e di sperimentazione del sistema di trasmissione degli atti per via telematica tra la Procura della Repubblica e il Tribunale per quanto concerne i procedimenti civili ove il PM è parte o deve comunque essere interpellato (cd. consolle del PM); una volta a regime tutti gli atti gestibili a mezzo consolle tra i due uffici dovranno essere scambiati solamente per via telematica.

E' evidente che la realizzazione definitiva di tutti o di buona parte di tali progetti potrà contribuire in modo rilevante ad un ulteriore ampliamento delle attività giurisdizionali nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di quel principio di gradualità che sta alla base di tutti i provvedimenti sanitari e governativi in tema di emergenza covid-19 fin qui emanati. Parimenti, è evidente che la mancata realizzazione di tutti o di gran parte dei descritti progetti potrà avere un impatto negativo, di rallentamento, dell'estensione delle attività giurisdizionali e amministrative nei prossimi mesi, fatti salvi i futuri provvedimenti governativi o regionali.

### *1e.1) Fase di monitoraggio*

Il successo o meno dell'ampliamento delle attività nella cd. fase due e ogni futuro ulteriore allargamento, essendo legati a molteplici incognite e intuibili variabili, passano attraverso la necessità di un periodico monitoraggio e una puntuale verifica.

**Pertanto, tenuto conto del limitato lasso temporale della fase in questione (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), si fissa, fin d'ora, una riunione di verifica dello stato dell'arte, per il giorno 10 giugno 2020 ore 14.30, presso l'aula Falcone Borsellino del Tribunale, alla quale sono invitati a partecipare il Procuratore della Repubblica, la Presidente dell'Ordine degli Avvocati, i tre presidenti di sezione, il coordinatore gip-gup, la Dirigente amministrativa, il Dirigente Unep e una rappresentante dei GDP. In vista di tale incontro, si invitano i presidenti di sezione, il coordinatore gip-gup, la Dirigente amministrativa, il Dirigente Unep e la rappresentante dei GDP a raccogliere i dati relativi al numero di udienze trattate, alle modalità di trattazione e in genere alle attività svolte nel periodo successivo al 12 maggio e all'impatto su strutture e personale. In tale sede si procederà anche al monitoraggio dello stato dei singoli progetti organizzativi sopra elencati.**

## **2) PROCEDIMENTI DA TRATTARE E UDIENZE DA CELEBRARE NELLA CD. FASE DUE**

**Nota generale, valida per tutti i settori e tutti i procedimenti, contenente le seguenti 5 "regole manifesto".**

1. Durante la cd. fase due vengono trattati e non rinviati:
  - tutti i procedimenti non sospesi ex art. 83, comma 3, d.l. n. 18/20;
  - tutti i procedimenti, di qualsiasi tipo e settore, dichiarati urgenti dal giudice su istanza di parte o d'ufficio;
2. tutti i processi in pubblica udienza devono essere inderogabilmente celebrati a porte chiuse;
3. tutti i procedimenti non indicati nel presente decreto come procedimenti da trattare verranno rinviati;
4. come anticipato, per le ragioni già indicate e nei limiti esposti, ogni giudice potrà dare preferenza al modello di trattazione scritta e al modello di trattazione da remoto;

**5. ogni scelta organizzativa concernente la gestione del ruolo dovrà tenere conto delle esigenze di smaltimento dei procedimenti ultratriennali ex art. 37 citato.**

**2.1. civile ordinario (comprendente anche i giudizi o fasi di merito relativamente alle materie specializzate ad es. di famiglia, procedure concorsuali ed esecuzioni)**

Saranno trattate e celebrate tutte le seguenti udienze già fissate o che verranno fissate relativamente al periodo 12 maggio-30 giugno 2020.

Le scelte e le conseguenti esclusioni sono state dettate, in sintesi, anche per i settori di cui ai prossimi paragrafi, da ragioni legate alle seguenti considerazioni di ordine generale:

- inserire udienze che possano prevedere la partecipazione di un minor numero di persone (per tale ragione, ad es., sono state escluse, in linea di massima, le udienze istruttorie);
- escludere udienze in relazione alle quali non è certa la costituzione di parte convenuta con il ministero del difensore (ad es., in linea di principio, udienze di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.);
- escludere udienze relative a procedimenti contenziosi per le quali la legge prescrive la obbligatoria presenza delle parti;
- inserire udienze che, ex art. 83, comma 7, lett. f) e h), d.l. n. 18/2020, non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e, in forza di quanto previsto dalla legge di conversione (in corso di pubblicazione in GU, lett. hbis), anche degli ausiliari del giudice;
- inserire udienze agevolmente compatibili con la modalità di trattazione da remoto o con trattazione scritta;
- inserire procedimenti caratterizzati per natura dall'urgenza;
- inserire udienze che comunque possano condurre numericamente ad un sensibile ampliamento delle attività rispetto alla fase uno.

Si ribadisce qui quanto disposto in tema di modalità di celebrazione delle udienze nel capitolo 1, paragrafo 1c).

**E, quindi, saranno trattati e non rinviati i seguenti procedimenti e tipi di udienza:**

- udienze fissate per la precisazione delle conclusioni o comunque fissate per la discussione finale;
- udienze ex art. 281 quinquies c.p.c. (solo se originariamente fissati ai sensi di tale disposizione o se fissati dopo la conversione dal modello del 281 sexies c.p.c.);
- udienze relative a procedimenti ex art. 702 bis c.p.c. che possono essere decisi con l'ordinanza ivi prevista, senza necessità di attività istruttoria;
- udienze relative a procedimenti pronti per la decisione a seguito di formale rinuncia a ogni termine ad opera di tutte le parti;
- udienze relative a procedimenti in relazione ai quali le parti comunicano di aver raggiunto un accordo conciliativo;
- udienze fissate per le decisioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c.;

- udienze fissate per il giuramento del CTU (in via gradata, con autorizzazione al giuramento telematico ovvero da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), d.l. n. 18/2020, così come convertito in legge in corso di pubblicazione GU, ovvero, se non praticabili i precedenti modelli, in presenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra).

Tutte le altre udienze verranno rinviate secondo le modalità sopra indicate.

## **2.2. cautelari**

Saranno trattati tutti i procedimenti cautelari intesi in senso lato. E, dunque:

- tutti i procedimenti individuati nei codici da 0.10.1 a 0.20.11 (compresi ad es. atp conciliativi), con esclusione di quelli al di fuori della competenza del Tribunale;
- tutti i procedimenti cautelari relativi a materie specializzate (ad es. lavoro e previdenza, famiglia ecc.);
- tutti i procedimenti per inibitoria o sospensione (ad es. art. 624 c.p.c., art. 649 c.p.c.);
- tutti i procedimenti in sede di impugnazione di provvedimenti cautelari.

Le eventuali istruttorie relative a tali procedimenti dovranno essere celebrate secondo le regole sopra indicate, così come le udienze di incarico al ctu dovranno svolgersi secondo i modelli ai quali si è fatto cenno in precedenza.

## **2.3. lavoro e previdenza sociale**

Saranno trattati i seguenti procedimenti:

- i procedimenti per i quali è fissata udienza di discussione finale ex art. 420 c.p.c.;
- i procedimenti fissati per il giuramento del ctu (secondo le modalità di cui al punto 2.1.);
- i procedimenti per i quali le parti comunicano che è stato raggiunto un accordo conciliativo.

## **2.4. procedure concorsuali**

Premesso che l'ordinaria attività di gestione delle procedure da parte dei GD al di fuori delle udienze proseguirà in modo ordinario, anche sulla base di una apposita circolare redatta dai GD medesimi, saranno celebrate le seguenti udienze:

- udienze di discussione nei procedimenti previsti ex art. 98 Legge Fallimentare;
- udienze relative ai procedimenti di natura cautelare previsti dalla Legge Fallimentare;
- udienze di approvazione del rendiconto;
- udienze relative ai reclami ex artt. 36 e 110 Legge Fallimentare;
- udienze di verifica dello stato passivo nei soli casi di vaglio di domande tardive che impediscano di procedere ad un riparto.

## **2.5. procedure esecutive**

Premesso che l'attività di gestione delle deleghe e delle istanze da parte del giudice delle esecuzioni immobiliari al di fuori delle udienze proseguirà nei modi ordinari, con la redazione e diffusione di apposite linee guida per i delegati relative alla emergenza covid-19, saranno celebrate le seguenti udienze:

- udienze di approvazione del progetto di riparto;
- udienze di conversione del pignoramento e di verifica dei pagamenti.

2.5.1. per quanto concerne le esecuzioni mobiliari, saranno tenute le seguenti udienze:

- udienze di approvazione piano di distribuzione;
- udienze relativamente a procedimenti, anche di espropriazione presso terzi, dichiarate urgenti.

## **2.6. procedimenti in materia di famiglia**

La materia della famiglia, pur essendo assai delicata per gli interessi in gioco anche di natura pubblica, come è noto, si caratterizza per alcune peculiarità che la rendono non pienamente compatibile con le prescrizioni sanitarie e comportamentali tipiche della fase di emergenza covid-19: i relativi procedimenti non sono soggetti in toto alle regole del processo civile telematico; è quasi sempre fondamentale, e comunque è prescritta dalla legge, la presenza davanti al giudice dei coniugi o dei genitori; non sempre le parti si affidano al ministero di un difensore.

Ne deriva una maggiore difficoltà di utilizzare modelli di udienza via telematica o da remoto. E le udienze in presenza, come detto ripetutamente, debbono essere limitate al minimo indispensabile. Di qui la necessità di un particolare sacrificio in tale settore, onde evitare un incremento di presenze in tribunale non facilmente gestibile, con la consapevolezza e, al contempo, la garanzia che, come detto, alcuni procedimenti esclusi dalla trattazione nella fase due possono essere recuperati attraverso la dichiarazione di urgenza a istanza di parte o d'ufficio.

Vi è però un settore dei procedimenti in materia di famiglia che consente in qualche modo di superare le criticità sopra evidenziate, soprattutto quello della necessaria presenza delle parti, ed è quello dei procedimenti consensuali.

E allora, al di là dei procedimenti nella fase di merito già compresi nel paragrafo dedicato al civile ordinario, saranno trattati nella fase due i seguenti procedimenti/udienze:

- separazioni consensuali con il ministero del difensore già fissate, solamente previa rinuncia delle parti a comparire (che varrà come giustificato motivo) e conferma delle condizioni da comunicare per via telematica, alle quali seguirà direttamente il provvedimento di omologa senza udienza in presenza (qualora vi siano delle modifiche da apportare alle condizioni originarie, queste dovranno essere comunicate per via telematica);
- cd. divorzi congiunti, procedimenti da ricorsi congiunti ex art. 337 bis c.c. e da ricorsi congiunti ex art. 710 c.p.c. ed ex art. 337 quinquies c.c., nonché procedimenti ex art. 9 legge divorzio a istanza congiunta secondo il modello dell'udienza da remoto o il modello della trattazione scritta via telematica, sempre previa rinuncia a comparire (che varrà come giustificato motivo) e conferma dell'accordo ad opera delle parti.

Si dispone, inoltre, che nei procedimenti di famiglia esclusi dalla trattazione nella fase due e nell'ambito dei quali è prevista la trasmissione di una relazione dei servizi sociali, il giudice assegnatario nel provvedere al rinvio comunichi lo stesso anche ai servizi fissando nuovo termine per la relazione in modo tale da giungere alla successiva udienza con una relazione aggiornata.

## **2.7. procedimenti di volontaria giurisdizione**

Va premesso che la gran parte dell'attività giurisdizionale tipica dei GTT, al di fuori delle udienze (ad es approvazione rendiconti, autorizzazioni ecc.), è proseguita durante la presente fase uno e continuerà in modo ordinario anche durante la fase due.

Per quanto concerne le udienze, tenuto conto della varietà delle stesse, si dispone che si tengano soltanto quelle che, fatte salve le dichiarazioni di urgenza, consentano l'utilizzo del modello da remoto o della trattazione scritta telematica.

Per quel che riguarda, in particolare, i procedimenti di amministrazione di sostegno, si dispone che prosegua l'utilizzo delle decretazioni provvisoria, mentre le udienze di ascolto dell'amministrando potranno essere celebrate solamente se praticabile l'udienza da remoto o a distanza come da protocollo in essere al Tribunale di Udine.

Le eventuali udienze di revoca o di proroga dell'ADS saranno tenute da remoto o, se non possibile, in presenza con il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente decreto.

Il giuramento dell'amministratore di sostegno dovrà prioritariamente avvenire via telematica o da remoto, secondo il modello previsto per gli ausiliari e, se non possibile, in presenza con le cautele di cui sopra.

Saranno poi celebrate, con trattazione scritta o, se non fattibile, in presenza (con le prescrizioni di cui sopra), le udienze relative ai procedimenti di opposizione al rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con esclusione, dunque, di quelle relative alle impugnazioni sul quantum liquidato.

## 2.8. dibattimento penale

Richiamate qui le precedenti motivazioni delle scelte in quanto applicabili al settore penale, verranno trattati e non rinviati i seguenti procedimenti:

### procedimenti **extra dibattimento**

- procedimenti in camera di consiglio a partecipazione delle parti sia necessaria che non necessaria (ad es. incidenti di esecuzione);
- procedimenti di riesame reale.

### procedimenti **a dibattimento (collegiale e monocratico)**

- dibattimenti in cui non sia prevista/necessaria attività istruttoria, fissati per la discussione o meno (ad es. processi con istruttoria esaurita, applicazione concordata della pena, abbreviati non condizionati all'assunzione di testimonianze);
- dibattimenti con istruttoria e senza istruttoria a carico di imputati sottoposti a misura cautelare custodiale (detenzione in carcere, arresti domiciliari);
- dibattimenti con istruttoria e senza istruttoria a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale non custodiale (es. obbligo dimora o divieto di avvicinamento) con termine di fase in scadenza nel periodo 12 maggio 30 giugno 2020 ovvero nel mese successivo;
- prime udienze (cd. udienze filtro), alle seguenti condizioni: numero massimo di prime udienze per giudice e per giornata, pari a 10 (eventuali altre prime udienze in soprannumero andranno differite secondo ordine di ruolo); chiamata in ordine di ruolo a distanza di 15/20 minuti l'una dall'altra;
- procedimenti con un elevatissimo numero di parti tra imputati e parti civili che verranno **celebrati all'esclusivo fine di effettuare il rinvio in udienza**, onde evitare le pesanti criticità relative alla comunicazione del rinvio ad un numero elevato di soggetti.

## 2.9. GIP-GUP

Premesso che l'attività dell'ufficio gip-gup extra udienza è proseguita anche nella presente fase uno e continuerà in modo ordinario anche nella fase due, sempre compatibilmente con la disponibilità di personale e dei sistemi di protezione individuali e collettivi, richiamata la celebrazione delle udienze urgenti relative ai processi non sospesi nella fase uno secondo il modello del Protocollo udinese più volte ricordato, verranno svolte seguenti attività:

- convalide di arresto e di fermo;
- interrogatori di garanzia su misure cautelari in corso di esecuzione;
- giudizi abbreviati con limitato numero di imputati e di persone offese e nei quali non sia prevista l'assunzione di testimoni;
- procedimenti relativi a imputati sottoposti a misure cautelari personali, specie se di prossima scadenza, o a misure di sicurezza personali;
- patteggiamenti in udienza preliminare o in camera di consiglio, ove possibile in assenza degli imputati e, se in camera di consiglio, anche dei difensori.

Vanno allo stato esclusi i procedimenti per messa alla prova, per lavori di pubblica utilità, per richieste di archiviazione non accolte od opposte, per esecuzioni penali non urgenti, procedimenti che richiedano ricerche dell'imputato o indagato, procedimenti con numero di parti e difensori poco compatibile con la celebrazione da remoto. Anche gli incidenti probatori per esame di persone offese o testimoni appaiono di problematica trattazione in ragione delle limitate dimensioni delle due stanze adibite alle audizioni protette, fatte salve le eventuali urgenze.

Per le udienze da celebrare, si dispone che queste siano scaglionate per orario in modo tale da scongiurare la contestuale presenza di più persone.

## 2.10. Giudice di pace (Udine, Tolmezzo e Gemona)

### 2.10.1. settore civile

Tenuto conto, da un lato, dell'assenza di un processo civile telematico davanti al gdp e delle limitazioni logistiche/strutturali proprie della sede udinese e di Gemona, e dall'altro, però, del limitato numero di procedimenti e quindi di persone interessate agli stessi, si dispone che vengano trattati nella fase due i seguenti procedimenti/udienze:

- procedimenti fissati per la precisazione delle conclusioni o comunque per la decisione;
- procedimenti in prima udienza di comparizione;
- procedimenti fissati per la decisione sulle istanze istruttorie;

Sono esclusi dalla trattazione e andranno rinviati tutti i procedimenti anche se nelle predette fasi che prevedono la costituzione della parte personalmente e quelli nei quali la parte si è già costituita personalmente senza ministero di un difensore.



Al di là delle predette udienze, e dei procedimenti dichiarati urgenti o per natura urgenti che verranno ovviamente trattati anche in questa fase, si dispone che venga ripristinata la trattazione dei procedimenti per la concessione di **decreto ingiuntivo**. Il deposito dei relativi ricorsi, come per quanto concerne le altre iscrizioni a ruolo, dovrà avvenire o via posta o previo appuntamento secondo le modalità già descritte per il Tribunale e con l'invito agli avvocati di annunciare preventivamente la richiesta di copie.

I tre giudici terranno le loro udienze civili in giorni diversi della settimana in modo tale da diminuire l'afflusso quotidiano di persone e nelle aule disponibili più spaziose possibili.

I rinvii delle udienze escluse dalla fase due avverranno o in udienza o, se non possibile, con provvedimento fuori udienza del giudice in modo graduale.

### *2.10.2. settore penale*

Saranno trattati i seguenti procedimenti/udienze:

- udienze di discussione;
- udienze di prima comparizione, ma scaglionate per orario in modo tale da evitare sovrapposizioni e nel numero massimo di 9 processi per udienza.

I rinvii delle udienze escluse dalla fase due avverranno o in udienza o, se non possibile, con provvedimento fuori udienza del giudice in modo graduale.

I giudici terranno udienza in giorni diversi della settimana ovvero nello stesso giorno ma alternandosi.

### **3. svolgimento dei tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013**

La fase due, seppure con le dovute cautele, può consentire la ripresa dell'attività di formazione dei tirocinanti di cui sopra.

Pertanto, previa revoca del proprio decreto n.21/2020 del 12.3.2020 che aveva disposto la sospensione della frequentazione ordinaria del Tribunale da parte dei tirocinanti, ripristina l'obbligo di presenza fisica in tribunale per i laureati che svolgono il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n° 69 del 2013 (come successivamente convertito e poi modificato) o dell'art. art. 41, comma 6°, lett. b), della legge 31/12/2012 n° 247, secondo modalità e tempi da concordare con i singoli magistrati affidatari, in modo che siano pienamente rispettate tutte le regole di igiene e distanziamento sociale volte a prevenire il pericolo di contagio e le altre prescrizioni previste nel presente decreto.

### **4. UNEP**

E' evidente che l'ampliamento delle attività nella fase due presuppone una qualche forma di coordinamento con le attività che l'Unep potrà e dovrà svolgere nella medesima fase.

Tuttavia, tale coordinamento trova un limite insuperabile, allo stato, relativo al rischio di contagio legato ad alcuni servizi ordinari tipici dell'ufficiale giudiziario legati alla necessità di recarsi presso abitazioni di privati o aziende o RSA.

Inoltre le attività dell'UNEP di Udine sono fortemente dipendenti:

- dall'utilizzo del programma di gestione dei registri cronologici GSUWEB che non è utilizzabile in smart working;
- dalle richieste di notifiche ed esecuzioni che pervengono dall'esterno (Tribunale, Procura, Avvocati).

La ripresa graduale delle attività dal giorno 12 maggio p.v. dovrebbe contemperare la necessità del distanziamento sociale con la necessità di garantire il servizio di notifica ed esecuzione.

Quindi, allo stato, ribadito e richiamato quanto già previsto nel decreto sulle attività indifferibili e urgenti, per quanto compatibile con la fase due, si dispone quanto segue:

le notificazioni ed esecuzioni andranno eseguite solo a mezzo posta per limitare gli accessi a domicilio;

non si procederà all'attività personale di esecuzione forzata per mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza;

non si procederà alle notifiche agli amministrandi presso RSA o case di riposo;

l'accesso all'Ufficio dovrà avvenire in modo contingentato, non più di 2/3 persone la volta munite di mascherine;

in particolare, l'accesso all'Ufficio degli Avvocati sarà limitato per la necessità di procedere alla notifiche ed esecuzioni che scadono entro 20 giorni;

dovrà essere privilegiata la prenotazione telefonica, ove possibile, per il ritiro degli atti dall'Ufficio.

In linea generale, gli accessi negli uffici dell'Unep, dovranno avvenire, preferibilmente previo appuntamento che verrà fissato dal dipendente competente, previa istanza via mail o, in subordine, via telefono. Gli accessi, in ordine di arrivo, dovranno essere scaglionati nel tempo in modo da evitare che vi possa essere contestuale presenza in ciascun ufficio di più istanti.

Si invitano i magistrati, il PM e i difensori, nella fissazione o previsione dei termini processuali a tenere conto della limitata operatività dell'Unep.

## **5. disposizioni finali**

Dichiara il presente provvedimento esecutivo a partire dal 12.05.2020 e, salvo proroghe, sino al 30.06.2020.

Tutte le disposizioni qui contenute potranno essere oggetto di eventuale modifica o revoca in base alle seguenti circostanze:

- esito dell'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale;
- esito del parere fornito ex lege dall'autorità sanitaria regionale;
- evoluzione epidemiologica;
- futuri provvedimenti governativi o regionali;
- futuri provvedimenti ministeriali in tema di impiego del personale;
- disponibilità del personale, situazione delle strutture e approvvigionamento DPI;
- esito del monitoraggio;
- esito dei progetti organizzativi.

### **Si comunichi a:**

magistrati, magistrati onorari, gdp, Dirigente amministrativo, personale del Tribunale, gdp e unep;  
al Procuratore della Repubblica;

ai consigli dell'Ordine di Udine dei medici, dei notai, dei commercialisti e revisori contabili, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, degli psicologi, dei psicoterapeuti, dei periti industriali, dei periti agrari e dei traduttori e interpreti;  
al Ministero della Giustizia – DOG.

Si dispone la pubblicazione del provvedimento nel sito web del Tribunale e l'affissione nei locali del Tribunale, del GDP e dell'UNEP.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo [urgenti@csn.it](mailto:urgenti@csn.it) e [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it).

**Si allega:** Protocollo udinese udienze civili e penali 3.4.2020

Udine, li 29 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Corder



